

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "dell'obiettivo 1," sono inserite le seguenti: "nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'".

1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".

1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee" »;

al comma 3, le parole: « l'AGEA procede ad annullare il prelievo » sono sostituite dalle seguenti: « l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero